



COMUNE DI MOGGIO UDINESE

Provincia di Udine

C.A.P. 33015

C.F. 84001550304
P.I.V.A. 01134980307

ORDINANZA N. 27/2004

li, 25/08/2004

OGGETTO: disposizioni sui cani.

IL SINDACO

AVVERTITO che il crescente numero di cani posseduti nel centro abitato comporta problemi nel mantenimento dell'igiene ambientale del suolo pubblico a causa delle deiezioni di tali animali;

ATTESO che:

◆ necessita garantire una maggiore igiene urbana ed evitare possibili contaminazioni ambientali della proprietà pubblica, o comunque esposta al pubblico;

◆ vanno evitati, per quanto possibile, inconvenienti per la sicurezza della circolazione dei veicoli ed in particolare dei pedoni;

RITENUTO di dover mantenere e migliorare il decoro dell'ambiente urbano sensibilizzando i cittadini sul dovere civico di rispettare gli spazi pubblici;

VALUTATO l'aspetto igienico-ambientale derivante dalle deiezioni canine sul territorio urbano, per cui vanno predisposti validi strumenti di profilassi nei confronti di malattie infettive e diffusive veicolate dalle stesse;

RITENUTO necessario richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo e sporchino con deiezioni organiche le strade, le piazze, le corti, i portici, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi delle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi ed i giardini pubblici;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il T.U.L.S.S. approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni,

ORDINA

A) Raccolta deiezioni.

Ai proprietari dei cani ed alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia, di provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni ed alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali imbrattino gli spazi sopra elencati.

In nessun caso sarà ammesso che l'accompagnatore lasci il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni, senza assicurare la sua presenza in prossimità dell'animale.

B) Detenzione strumenti idonei di pulizia.

Qualsiasi accompagnatore di cani deve possedere sempre, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza, uno strumento di raccolta e di idoneo contenimento delle deiezioni, costituito principalmente da un sacchetto di polietilene e da altro equivalente contenitore a perdere a provata tenuta d'acqua.

Quanto raccolto ed opportunamente racchiuso nel predetto contenitore a perdere dovrà essere depositato nei cassonetti stradali destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani o, in mancanza, nei cestini portarifiuti stradali.

C) Condotta dei cani.

In tutti i luoghi pubblici i cani debbono essere condotti al guinzaglio da persona capace e responsabile; i cani di grossa taglia o di indole aggressiva (mastini, bull-dogs, sanbernardo, danesi, boxers, dobermann, pastori tedeschi e similari) devono essere muniti anche di museruola avente forma e consistenza tali da impedire all'animale di mordere.

Nei locali e mezzi pubblici, dove l'accesso non è vietato da altre normative, essi devono essere sempre muniti anche di museruola.

Agli effetti del presente articolo si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescono comunque a mordere.

E' in ogni caso vietato condurre animali in corrispondenza e nelle immediate vicinanze dei luoghi pubblici attrezzati per il gioco dei bambini.

D) Vigilanza.

La vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza è affidata al Comandi di Polizia Municipale Comprensoriale ed ad ogni altro organo di vigilanza competente.

E) Sanzioni.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale specifico, con un minimo di Euro 50,00 ed un massimo di Euro 1000,00.=

Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della sanzione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge n. 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

F) Esenzioni.

Sono esenti dall'osservanza della presente ordinanza i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola:

◆ i cani da pastore e quelli da caccia, soltanto per il tempo in cui vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi o per le battute di caccia;

◆ i cani delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, quando siano utilizzati per servizio.-

Revocata la precedente Ordinanza n. 19/2002 del 09/09/2002.

IL SINDACO
(Ezio De Toni)

